



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Consiglio di Disciplina Territoriale

**REGOLAMENTO INTERNO del
CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI
PER LA TRATTAZIONE DEI GIUDIZI DISCIPLINARI**

**DELIBERA CDT DEL 31/03/2023
FIRMATO DAI PRESIDENTI DI COLLEGIO**

**PUBBLICATO SUL SITO
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI BARI IL 30.05.2023**

Paul Barb
Domenico
Guido
Walter
Giuseppe

PREMESSA	4
TITOLO I - TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AVANTI IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITOTIALE	4
CAPO I - NORME GENERALI	4
ART. 1.01 RICHIAMI NORMATIVI	4
ART. 1.02 CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE	5
ART. 1.03 COLLEGI DI DISCIPLINA	6
ART. 1.04 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE	6
ART. 1.05 GIUDIZI DISCIPLINARI RIGUARDANTI GLI ISCRITTI ALLA SEZIONE B DELL'ALBO	6
ART. 1.06 SOSTITUZIONE DI CONSIGLIERE IN SENO AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE	6
ART. 1.07 DECADENZA DI CONSIGLIERE IN SENO AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE E/O AL COLLEGIO DI DISCIPLINA 7	6
ART. 1.08 CONFLITTI D'INTERESSE	8
ART. 1.09 SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL CODICE DEONTOLOGICO	8
ART. 1.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PARALLELO A PROCEDIMENTO PENALE	9
ART. 1.11 ACCESSO AGLI ATTI	9
ART. 1.12 PRIVACY- TRATTAMENTO DATI PERSONALI	9
ART. 1.13 PRESCRIZIONE	10
ART. 1.14 AVOCAZIONE DI PROCEDIMENTO	10
CAPO II - FASE ISTRUTTORIA	10
ART. 2.01 FASE INIZIALE ISTRUTTORIA: VERIFICA DEI FATTI	10
ART. 2.02 POSSIBILITÀ DI DIFESA DELL'INCOLPATO	11
ART. 2.03 COMPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA	12
ART. 2.04 AUDIZIONE DELL'INCOLPATO	12
ART. 2.05 FASE FINALE DELL'ISTRUTTORIA: DECISIONE IN MERITO AL FATTO DI DARE O ME NO INIZIO A GIUDIZIO DISCIPLINARE	13
CAPO III - FASE DECISORIA	14
ART. 3.01 INIZIO DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE	14
ART. 3.02 CITAZIONE DELL'INCOLPATO	14
ART. 3.03 DISCUSSIONE DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE	15
ART. 3.04 RINVII A CARATTERE ISTRUTTORIO	15
ART. 3.05 SANZIONI	16
ART. 3.06 CONTENUTO DELLA SANZIONE	16
ART. 3.07 NOTIFICA DELLA SANZIONE	17
CAPO IV - RICORSO PER IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO ASSUNTO DAL COLLEGIO DI DISCIPLINA	18
ART. 4.01 RICORSO PER IMPUGNAZIONE PROVVEDIMENTO ASSUNTO	18
CAPO V - ESECUTIVITÀ DELLE SANZIONI	19
ART. 5.01 ESECUTIVITÀ DELLE SANZIONI	19
CAPO VI - SANZIONI DERIVANTI DA NORME DI LEGGE	19
ART. 6.01 SANZIONI DERIVANTI DA NORME DI LEGGE	19
CAPO VII - SOSPENSIONE PER MOROSITÀ	20
ART. 7.01 SOSPENSIONE PER MOROSITÀ	20
CAPO VIII - REISCRIZIONE DOPO LA CANCELLAZIONE	20
ART. 8.01 REISCRIZIONE DOPO LA CANCELLAZIONE	20



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Consiglio di Disciplina Territoriale

CAPO IX - NORME TRANSITORIE	20
ART. 9.01 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PENDENTI	20
ART. 9.02 APPLICAZIONE CODICE DEONTOLOGICO	21
ART. 9.03 PASSAGGIO DI CONSEGNE	24
TITOLO II - TRATTAZIONE DEI RICORSI E DEI RECLAMI AVANTI IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI	22
CAPO X - NORME GENERALI	22
ART. 10.01 RICHIAMI NORMATIVI	22
CAPO XI - RICORSI	22
ART. 11.01 OGGETTO DEI RICORSI	22
ART. 11.02 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI RICORSI	22
ART. 11.03 CONTENUTO DEI RICORSI	23
ART. 11.04 ITER DEI RICORSI	23
ART. 11.05 GIUDIZI DISCIPLINARI RIGUARDANTI GLI ISCRITTI ALLA SEZIONE B DELL'ALBO	24
ART. 11.06 FASE ISTRUTTORIA	24
ART. 11.07 FASE DECISORIA	25
ART. 11.08 CONTENUTO DELLA DECISIONE	25
ART. 11.09 VERBALE DELLE SEDUTE	25
ART. 11.10 PUBBLICAZIONE DELLA DECISIONE	26
CAPO XII - RECLAMI	26
ART. 12.01 RICHIAMI NORMATIVI	26
ART. 12.02 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI	26
TITOLO III - APPROVAZIONE, INTEGRAZIONI E MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO INTERNO	27
CAPO XIII - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO	27
ART. 13.01 APPROVAZIONE	27
CAPO XIV - INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	27
ART. 14.01 INTEGRAZIONI E MODIFICHE	27
CAPO XV - ENTRATA IN VIGORE	30
ART. 15.01 ENTRATA IN VIGORE	30

PREMESSA

Il "Consiglio di Disciplina Territoriale" dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari (In seguito indicato per brevità CDT oppure Consiglio di Disciplina) è composto di quindici consiglieri ed è stato istituito presso il Consiglio Territoriale dell'Ordine, a seguito di decreto di nomina del Presidente del Tribunale di Bari ai sensi del DPR 137/2012.

Il Consiglio di Disciplina si articola internamente in cinque Collegi di Disciplina, ciascuno composto di tre Consiglieri del Consiglio di Disciplina.

L'assegnazione dei consiglieri ai singoli Collegi di Disciplina è stabilita dal Presidente del Consiglio di Disciplina.

Il presente Regolamento interno è stato predisposto secondo quanto riportato nella Circolare n. 366/XVIII Sess. del 28 aprile 2014 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri "Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari".


TITOLO I - TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AVANTI IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITOTIALE

Capo I - Norme generali

Art. 1.01 Richiami normativi

La nuova normativa per la trattazione dei giudizi disciplinari è rappresentata fondamentalmente:

- ✓ dal D.L. n. 138 del 13.08.2011, convertito nella L.n. 148 del 14.09.2011, che, all'art. 3, comma 5, lettera f), ha stabilito che "gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina" ed ha disposto che "la carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali";
- ✓ dal D.P.R. n. 137 del 07.08.2012 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 -, che, all'articolo 8, ha introdotto i Consigli di Disciplina Territoriali da istituire presso ogni Ordine, composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli Territoriali



4



Consiglio di Disciplina Territoriale

dell'Ordine;

- ✓ *dal Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia del 30.11.2012.*

La normativa precedente non abrogata, se non per la parti in contrasto con il D.P.R. n. 137/2012, è rappresentata essenzialmente:

- ✓ *dalla L. n. 1395 del 23.06. 1923;*
- ✓ *dal Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto di cui al R. D. n. 2537 del 23.10.1925.*

Esistono tre livelli di giudizio: 1) Consiglio di Disciplina Territoriale istituito presso l'Ordine; 2) Consiglio Nazionale degli Ingegneri; 3) solamente per violazioni di legge, incompetenza ed eccesso di potere, ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ex art. 17 R.D. n, 2537/1925).

Art. 1.02 Consiglio di Disciplina Territoriale

La nuova normativa ha disposto che, per quanto non in contrasto con le nuove norme, restano ferme le disposizioni già vigenti in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, intendendosi riferiti ai Consigli di Disciplina i riferimenti ai Consigli dell'Ordine contenuti nelle disposizioni precedenti.

Il Consiglio di Disciplina svolge i compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e decisione delle questioni riguardanti gli iscritti all'Albo.

Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Disciplina sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo.

I compiti di segreteria ed assistenza alle attività del Consiglio di Disciplina sono svolti dal personale dell'Ordine allo scopo assegnato.

Le eventuali entrate strettamente connesse alle attività disciplinari e le spese relative al funzionamento del Consiglio di Disciplina sono inserite con poste specifiche nel bilancio dell'Ordine.

Il Consiglio di Disciplina opera in piena indipendenza di giudizio, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari; per quanto riguarda i connessi aspetti economici, la sua autonomia è soggetta al rispetto dei vincoli di spesa assegnati e imposti nel bilancio dell'Ordine.



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Consiglio di Disciplina Territoriale

Art. 1.03 Collegi di disciplina

Il Consiglio di Disciplina è internamente articolato in cinque Collegi di Disciplina, composto ciascuno da tre consiglieri.

Ogni Collegio di Disciplina è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo. Le funzioni di Segretario di ogni Collegio di Disciplina sono svolte dal consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Albo.

I Collegi di Disciplina sono deputati a istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Tutte le deliberazioni di ogni singolo Collegio di Disciplina devono essere sottoposte al visto del Presidente del Consiglio di Disciplina.

Art. 1.04 Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale

Sono rimessi alla valutazione del Presidente di Disciplina:

- ✓ la costituzione dei Collegi di Disciplina, con assegnazione dei consiglieri a ognuno di essi, da effettuare sulla base di criteri obiettivi;
- ✓ la ripartizione dei consiglieri all'interno degli stessi;
- ✓ se prevedere Collegi di Disciplina fissi o meno;
- ✓ gli aspetti organizzativi e operativi dei Collegi di Disciplina.

L'assegnazione dei procedimenti ai diversi Collegi di Disciplina da parte del Presidente del Consiglio di Disciplina risponderà a criteri di funzionalità, equità distributiva e trasparenza.

Art. 1.05 Giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla Sezione B dell'Albo

I giudizi disciplinari che riguardano iscritti alla sezione B dell'Albo sono assegnati d'ufficio al Collegio di cui fa parte il Consigliere proveniente dalla sezione B dell'Albo.

Art. 1.06 Sostituzione di Consigliere in seno al Consiglio di Disciplina Territoriale

Ove un componente del Consiglio di Disciplina venga a trovarsi nelle condizioni di non poter più far parte dello stesso Consiglio a causa di decesso, di dimissioni o per altra ragione, il Presidente del Consiglio di Disciplina provvederà, con immediatezza, alla sua sostituzione attingendo dall'elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale, secondo l'ordine da quest'ultimo individuato. Il Consiglio di Disciplina prenderà atto del provvedimento adottato dal Presidente.

La sostituzione di un componente effettivo nel Consiglio di Disciplina può essere anche temporanea,



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Consiglio di Disciplina Territoriale

nel caso d'impedimento per un periodo di tempo non superiore a tre mesi consecutivi.

In tal caso, al cessare della causa d'impedimento, il componente effettivo rientrerà a far parte del Consiglio di Disciplina e il componente supplente, che l'ha sostituito temporaneamente, cesserà di far parte dello stesso Consiglio, fermo restando il suo rientro nell'elenco dei componenti supplenti nominati dal Presidente del Tribunale di Bari, assumendo, però, la posizione finale nell'elenco stesso.

Nel caso in cui per lo stesso componente effettivo dovesse verificarsi una seconda causa d'impedimento a far parte del Consiglio di Disciplina, la sua sostituzione avrà, comunque, carattere definitivo.

Il componente supplente subentrante nel Consiglio di Disciplina, definitivamente o temporaneamente, sarà assegnato dal Presidente del Consiglio di Disciplina agli stessi Collegi di cui faceva parte il componente effettivo che ha sostituito.

In caso di sostituzione temporanea lo stesso Presidente del Consiglio di Disciplina provvederà a riassegnare eventualmente solo la funzione di Segretario del Collegio di Disciplina in base all'anzianità d'iscrizione all'Albo.

In caso d'impedimento temporaneo del Presidente del Collegio di Disciplina, lo stesso sarà sostituito dal componente più anziano per iscrizione all'Albo.

In caso di sostituzione definitiva di un componente del Collegio di Disciplina, il Presidente del Consiglio di Disciplina provvederà a riassegnare le funzioni nell'ambito del Collegio di Disciplina in base all'anzianità d'iscrizione all'Albo.

Il componente supplente subentrante potrà proseguire nella trattazione delle pratiche al posto di quello sostituito, anche se queste si trovino già in fase di giudizio; analogamente si potrà procedere al rientro del componente effettivo.

Art. 1.07 Decadenza di Consigliere in seno al Consiglio di Disciplina Territoriale e/o al Collegio di Disciplina

Ove un componente del Consiglio di Disciplina non partecipi alle sedute dello stesso Consiglio e/o del Collegio di Disciplina al quale è stato assegnato per più di tre sedute consecutive, e comunque per più di cinque sedute nell'arco di un semestre, senza avere inviato formale comunicazione dei motivi d'impedimento, incorrerà nella decadenza dalla carica e sarà sostituito da un componente supplente.

La decadenza di cui al comma precedente sarà deliberata a maggioranza dal Consiglio di Disciplina.

Art. 1.08 Conflitti d'interesse

Ove un componente di un Collegio di Disciplina abbia dichiarato di volersi astenere dalla trattazione di un procedimento, trovandosi in una condizione di conflitto d'interessi o ravvisando gravi motivi di convenienza per la sua astensione, sarà sostituito da altro componente effettivo del Consiglio di Disciplina.

Sulla ricusazione da parte del soggetto sottoposto al procedimento disciplinare di un componente di un Collegio di Disciplina, che, trovandosi in una condizione di conflitto d'interesse, non abbia provveduto spontaneamente ad astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, decide il Collegio di Disciplina di cui fa parte il componente ricusato; in caso di accoglimento della ricusazione, detto componente sarà sostituito da altro componente effettivo del Consiglio di Disciplina. L'individuazione delle situazioni di conflitto d'interessi è stabilita all'art. 6, comma 2, del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriale. In ogni caso, il Presidente del Collegio di Disciplina interessato darà comunicazione al Presidente del Consiglio di Disciplina di quanto avvenuto.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina adotterà, d'urgenza, il provvedimento di sostituzione del consigliere in conflitto d'interesse (astenuto o ricusato) per la trattazione del relativo procedimento con altro componente effettivo del Consiglio di Disciplina, secondo proprie valutazioni basate su criteri di funzionalità, equità distributiva e trasparenza.

Art. 1.09 Segnalazioni di violazioni del codice deontologico

L'azione disciplinare a carico d'iscritto all'Ordine può avere origine:

- su iniziativa da parte di persone fisiche o giuridiche che vi abbiano interesse (cittadini, società, enti, ecc.), che segnalino con esposti violazioni del codice deontologico;
- su iniziativa o richiesta del Procuratore della Repubblica;
- d'ufficio a seguito di notizie di abusi e mancanze commessi, avute anche in via occasionale, come, ad esempio, tramite la stampa.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina di propria iniziativa, su indicazioni del Presidente del Consiglio dell'Ordine o su decisione del Consiglio di Disciplina può convocare l'iscritto per acquisire informazioni, con riserva di poterle utilizzare, verificando in un momento successivo l'opportunità di dare corso a un procedimento disciplinare. Qualsiasi segnalazione, esposto o comunque notizia di violazione o di possibile violazione in campo deontologico pervenga all'Ordine deve essere



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Consiglio di Disciplina Territoriale

immediatamente trasmessa, tramite il Presidente, al Consiglio di Disciplina, che è il solo ad avere poteri per decidere sulla sua eventuale irrilevanza o inammissibilità.

Nel caso di lettere anonime, la decisione di dare eventuale seguito a procedimento disciplinare è rimessa alle valutazioni e decisioni del Consiglio di Disciplina, previa verifica dei fatti esposti.

Qualora si apprenda, anche occasionalmente, che a carico dell'iscritto sia stata adottata una sentenza di condanna, spetterà al Consiglio di Disciplina esperire le iniziative più opportune per verificare l'esattezza della notizia ai fini di una sua valutazione in sede disciplinare.

Art.1.10 Procedimento disciplinare parallelo a procedimento penale

Nel caso di un procedimento disciplinare parallelo a un procedimento penale, il procedimento disciplinare è autonomo e indipendente dal giudizio penale e, pertanto, non deve essere necessariamente o automaticamente sospeso in attesa dell'esito finale del giudizio penale, poiché per la sanzionabilità in sede disciplinare non è necessario che il comportamento abbia rilevanza penale; esso può essere, quindi, concluso senza necessariamente attendere l'esito di quello penale. Nel caso di sospensione, il Collegio di Disciplina dovrà motivare la sospensione del procedimento, indicando la data di sospensione. Tale procedura va notificata per conoscenza all'incolpato tramite il Presidente del Consiglio di Disciplina. Analoga procedura andrà seguita in occasione della ripresa della fase istruttoria.

Art. 1.11 Accesso agli atti

Le modalità di accesso agli atti sono quelle previste dal "REGOLAMENTO DELL'OIBA DISCIPLINANTE L'ACCESSO DOCUMENTALE, L'ACCESSO CIVICO E L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO" approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 29/01/2018 ed eventuali s.m.l.. Qualora ricorrano le condizioni, è rimessa alle valutazioni del Presidente del Consiglio di Disciplina fare ricorso al potere di differimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 4, della Legge n. 241/1990 e s.m.l.

Art. 1.12 Privacy- trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, del professionista incolpato, è disciplinato dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

Il trattamento dei dati è necessario per adempiere a un obbligo previsto dalla legge, per cui, a norma dell'art. 24 del suddetto D.Lgs. n. 196/2003, il Consiglio di Disciplina e i sottoordinati Collegi di



Consiglio di Disciplina Territoriale

Disciplinari hanno piena libertà nell'acquisire, elaborare e utilizzare, per le proprie finalità disciplinari di valenza pubblicistica, i dati personali e sensibili del professionista incolpato e di terzi, con l'intrinseco limite della pertinenza dei dati rispetto al procedimento disciplinare trattato.

Il trattamento dei dati in questione ha "finalità d'interesse pubblico", in quanto tesi a "svolgere attività dirette all'accertamento delle responsabilità disciplinari" (art. 112, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 196/2003).

I compiti ispettivi del Consiglio di Disciplina e dei subordinati Collegi di Disciplina, alla base d'iniziativa disciplinari, hanno parimenti finalità di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 1.13 Prescrizione

L'azione disciplinare risulta prescritta quando sia inutilmente decorso il termine, senza intervenuta sospensiva, di cinque anni dal momento in cui si è verificata la condotta lesiva delle norme deontologiche.

In ogni caso il procedimento sarà assegnato a un Collegio di Disciplina per le opportune deliberazioni.

Art.1.14 Avocazione di procedimento

In caso di prolungata inerzia o di ingiustificato ritardo nella definizione di un procedimento da parte del Collegio di Disciplina assegnatario, il Presidente del Consiglio di Disciplina, rimasta senza esito una sollecitazione scritta, potrà avocare lo stesso procedimento, assegnandolo ad altro Collegio di Disciplina.

Capo II - Fase istruttoria

Art. 2.01 Fase iniziale istruttoria: verifica dei fatti

Le questioni di disciplina, regolarmente pervenute o di cui si è venuti a conoscenza, saranno esaminate, sulla scorta di una sintetica relazione del Presidente contenente il nominativo del soggetto o dei soggetti per i quali è richiesto o è ipotizzabile l'instaurazione di procedimento disciplinare e l'elenco cronologico degli atti pervenuti, dal Consiglio di Disciplina che deciderà a maggioranza, se vi siano o meno i presupposti di violazione di norme deontologiche; in caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente del Consiglio di Disciplina, il quale vota per ultimo.

In caso negativo la pratica sarà archiviata e il Presidente notificherà (tramite raccomandata o Pec), all'iscritto dell'Ordine e al soggetto che aveva inteso promuovere l'azione disciplinare, le decisioni del Consiglio di Disciplina, allegando copia del provvedimento formale adottato (per stralcio per quanto d'interesse).

In caso positivo il Presidente del Consiglio di Disciplina provvederà ad assegnare il procedimento a uno dei Collegi di Disciplina in cui è stato articolato il Consiglio, evitando, se immediatamente emergenti, situazioni di possibili incompatibilità.

A seguito dell'assegnazione della questione disciplinare, il Presidente del Collegio di Disciplina è il titolare del potere esercitato nella fase preliminare dell'istruttoria.

L'azione del Presidente del Collegio di Disciplina è finalizzata ad assumere le informazioni che stimerà opportune, per l'accertamento dei fatti e delle circostanze che costituiscono violazione delle norme deontologiche e formano addebito a carico dell'incolpato.


Per l'esercizio della funzione istruttoria, stabilita già all'art. 44 del R.D. n. 2537/1925 e, poi, al comma 1 dell'art. 8 del D.P.R. n. 137/2012, si potrà accedere, se ritenuto necessario, a uffici pubblici per estrazione di documentazione utile e, se del caso, ricorrere, attraverso l'intervento del Procuratore della Repubblica, agli organi di polizia giudiziaria. In questa fase, nell'ambito dell'assunzione delle informazioni, resta alle valutazioni del Presidente del Collegio di Disciplina sentire l'incolpato allo scopo di acquisire elementi atti a fornire opportuna informativa al Collegio medesimo.

Per la convocazione dell'incolpato non sono necessarie particolari procedure. E' opportuno, comunque, concedere all'interessato un congruo periodo di tempo per predisporre le proprie difese. In molti casi può risultare utile chiedere all'incolpato una relazione sullo svolgimento dei fatti. Non è indispensabile che, in questa fase iniziale, sia redatto uno specifico verbale dell'incontro con l'incolpato; tuttavia - anche per futura memoria - il verbale va considerato opportuno.

Art. 2.02 Possibilità di difesa dell'incolpato

In ogni fase del procedimento disciplinare l'incolpato deve sempre essere posto nella piena condizione di interloquire e gli deve essere assicurata la più ampia possibilità di difesa, permettendogli di avere assistenza legale e/o tecnica e l'accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento, previa comunicazione della richiesta agli eventuali soggetti/autori degli atti oggetto dell'accesso.

L'inosservanza di tali condizioni - e quindi la violazione del diritto di difesa - può comportare la nullità alla decisione.



Art. 2.03 Completamento dell'istruttoria

Il Presidente del Collegio di Disciplina, oltre a sentire l'incolpato, può assumere altre informazioni, sentire altre persone (comprese gli autori dell'esposto, segnalazione, ecc.), chiedere documenti e in generale svolgere tutte le attività ritenute opportune per accertare i fatti oggetto di contestazione.

Il Presidente, nella fase iniziale istruttoria, ha la discrezionalità di nominare, tra i tre componenti il Collegio di Disciplina, un Relatore con il compito di predisporre una sintetica relazione sui fatti accertati, che sarà sottoposta alle decisioni del Collegio medesimo per il proseguimento delle successive fasi.

Conclusa la fase iniziale istruttoria il Presidente convoca il Collegio di Disciplina, per valutare e decidere, a maggioranza, se i fatti costituiscano o meno presupposto di violazione di norme deontologiche e se devono, comunque, essere adottati provvedimenti dovuti.

In caso negativo, il caso sarà archiviato e la pratica sarà rimessa al Presidente del Consiglio di Disciplina, che provvederà a notificare (tramite raccomandata o Pec), all'iscritto dell'Ordine e al soggetto che aveva inteso promuovere l'azione disciplinare, le decisioni adottate dal Collegio di Disciplina, allegando copia del provvedimento formale da quest'ultimo adottato.

In caso positivo il Presidente del Collegio di Disciplina darà corso alle successive fasi, con l'audizione dell'incolpato.

Art. 2.04 Audizione dell'incolpato




Il Presidente convoca il Collegio di Disciplina e l'incolpato affinché possa essere udito sulla situazione davanti al Collegio medesimo. Per tale convocazione non è prevista la notifica con ufficiale giudiziario ed è, quindi, sufficiente una raccomandata A/R, una PEC o altro mezzo idoneo che garantisca, comunque, la prova dell'avvenuta ricezione (Modello 1).

La convocazione deve contenere:

- l'indicazione dell'autorità procedente;
- l'indicazione del professionista incolpato;
- un riferimento sintetico ai fatti oggetto dell'imputazione.

L'inosservanza dell'obbligo di audizione dell'incolpato può comportare, se tempestivamente dedotta dallo stesso, la nullità del procedimento.

Nel corso della riunione del Collegio di Disciplina, convocata secondo procedure prestabilite (Modello 2), il Presidente (o il Relatore nominato) espone i fatti e relaziona sull'audizione dell'indagato, sulle informazioni ottenute e sui fatti che formano oggetto dell'imputazione.



12



Consiglio di Disciplina Territoriale

L'incolpato, eventualmente assistito dal proprio legale e/o dal proprio esperto di fiducia, espone la propria versione dei fatti e svolge le proprie ragioni e difese, anche con eventuali memorie scritte.

Art. 2.05 Fase finale dell'istruttoria: decisione in merito al fatto di dare o meno inizio a giudizio disciplinare

Al termine dell'audizione, fatto uscire l'incolpato, il Collegio di Disciplina discute la situazione e decide se vi sia motivo per dare corso a un giudizio disciplinare individuando, con riferimento al codice deontologico e ad altra specifica normativa di legge, quali norme si possano ipotizzare violate. In questa fase non si tratta ancora di assumere la decisione, ma semplicemente di valutare se le circostanze che emergono dalle indagini condotte e dall'audizione dell'incolpato implicino o no la necessità di dare corso a giudizio disciplinare.

La decisione può essere assunta immediatamente oppure, ove il Collegio di Disciplina ritenga necessari altri approfondimenti, in una riunione successiva.

Della seduta deve essere stilato corretto verbale contenente le dichiarazioni rese dal Presidente del Collegio di Disciplina (con eventuale allegazione del rapporto scritto e degli atti e documenti prodotti) e le dichiarazioni rese dall'incolpato, anche tramite il suo eventuale difensore e/o esperto di fiducia, con allegazione degli altri atti e documenti eventualmente prodotti.

Il verbale della riunione, come tutti gli atti e i verbali riguardanti procedimenti disciplinari in ogni loro fase, è riservato e come tale deve essere conservato.

Nel caso in cui il Collegio di Disciplina non ravvisi l'esistenza di fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti, delibera il non luogo a procedere e l'archiviazione del caso. La pratica sarà rimessa al Presidente del Consiglio di Disciplina, che baderà a notificare (tramite raccomandata o Pec), all'iscritto dell'Ordine e al soggetto che aveva inteso promuovere l'azione disciplinare, le decisioni adottate dal Collegio di Disciplina, allegando copia del provvedimento formale da quest'ultimo adottato.

Nel caso in cui la violazione della norma di comportamento appaia lieve e sia dettata da inesperienza, per cui consegua decisione di non dare corso a un procedimento disciplinare con archiviazione dello stesso, è, comunque, possibile un "richiamo" da parte del Presidente del Consiglio di Disciplina che non costituisca sanzione disciplinare.

Della fase istruttoria non deve essere data comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente.



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Consiglio di Disciplina Territoriale

Capo III - Fase decisoria

Art. 3.01 Inizio del giudizio disciplinare

Nel caso in cui il Collegio di Disciplina abbia deliberato che vi sia motivo per il rinvio a giudizio disciplinare, inizia la fase decisoria e, come primo adempimento, il Presidente del Collegio di Disciplina apre formalmente il procedimento nominando, fra i componenti dello stesso Collegio, il Relatore, che può essere anche lo stesso Presidente, al quale trasmette gli atti relativi alla fase preliminare con assegnazione di un termine entro cui produrre la relazione scritta al Collegio di Disciplina.

Il relatore può a sua volta effettuare ulteriori indagini a carattere istruttorio e, quando ritiene che il procedimento sia sufficientemente istruito, ne informa il Presidente che fa citare l'incolpato a mezzo di Ufficiale Giudiziario o a mezzo di *posta elettronica certificata (pec)* a comparire dinanzi al Collegio di Disciplina, in un termine non inferiore a quindici giorni, per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discolora (Modello 3).

Il termine minimo di 15 giorni per la comparizione dell'incolpato va verificato con riferimento alla data di ricevimento dell'avviso da parte del destinatario e se non è rispettato determina la nullità della fase decisoria.

Art. 3.02 Citazione dell'incolpato

La convocazione deve contenere (Modello 3):

- l'indicazione dell'autorità procedente;
- l'indicazione del professionista incolpato;
- un riferimento sintetico, ma completo, ai fatti oggetto dell'imputazione, evitando l'aggiunta di formule che possano apparire come anticipazione di giudizio;
- la formulazione dell'addebito che è stato identificato all'esito dell'attività istruttorio;
- l'indicazione delle norme che si assumono violate: non solo quelle riferite al codice deontologico, ma anche, quando occorra, le norme di legge alle quali la norma deontologica faccia in qualche modo rinvio (esempio in materia edilizia, pubblici appalti, ecc.); tale indicazione deve essere chiara, puntuale e inequivocabile, affinché, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'incolpato possa approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascritti o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari;
- l'indicazione della facoltà di avvalersi di un'assistenza legale e/o di un esperto di fiducia;



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Consiglio di Disciplina Territoriale

- giorno, ora e sede presso cui avrà luogo il dibattimento.

Art. 3.03 Discussione del giudizio disciplinare

Nel giorno e nell'ora indicati nel decreto di citazione ha luogo la riunione del Collegio di Disciplina nel corso della quale, dopo l'esposizione dei fatti da parte del Relatore, ha luogo lo svolgimento delle difese da parte dell'incolpato o del legale e/o di un esperto di sua fiducia. La seduta va verbalizzata in maniera completa e precisa.

Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Per la validità della seduta devono essere presente tutti i componenti del Collegio di Disciplina.

Le sedute del Collegio, in sede disciplinare, non sono pubbliche e le decisioni sono assunte senza la presenza degli interessati, per cui, terminata la discussione, fatto uscire l'indagato, il Collegio di Disciplina assume la propria decisione sul merito, subito oppure in un secondo tempo, eventualmente per l'esigenza sopravvenuta di nuovi accertamenti.

Alla deliberazione del provvedimento disciplinare devono concorrere gli stessi componenti che hanno partecipato al dibattimento, a pena di nullità del procedimento.

Nel caso risulti impossibile avere la presenza degli stessi componenti che hanno partecipato al dibattimento, si dovrà procedere alla trattazione del caso "ex novo" con la riconvocazione delle parti.

Nella seduta per la decisione di giudizi disciplinari, nessun componente:

- può entrare nella sala riunioni se la trattazione è già stata avviata;
- può uscire dalla sala riunioni fino a quando non si sia pervenuti alla decisione;
- può astenersi, ma solo votare contro o a favore.

Le decisioni del Collegio di Disciplina sono adottate a maggioranza.

Il Collegio di Disciplina può, per l'assunzione della decisione, rinviare la riunione a data successiva.

Il verbale della seduta non deve riportare se la decisione è stata presa all'unanimità o a maggioranza; tuttavia il componente che dissente dagli altri colleghi, può far constare il suo dissenso in busta chiusa che sarà consegnata al Presidente del Consiglio di Disciplina per la conservazione in archivio.

La decisione del Collegio di Disciplina deve essere sottoscritta dal Presidente, dal Relatore, se trattasi di persona diversa dal Presidente, e dal Segretario dello stesso Collegio.

Art. 3.04 Rinvii a carattere istruttorio

Nel caso di rinvii di carattere istruttorio, conseguenti alla decisione di assumere ulteriori elementi o di procedere a nuovi accertamenti, l'incolpato deve essere sempre e tempestivamente avvertito e si

deve procedere a nuova convocazione dello stesso avanti al Collegio di Disciplina nelle forme regolamentari.

Art. 3.05 Sanzioni

La decisione del Collegio di Disciplina può essere il non luogo a procedere, ove non si ritengano violate norme deontologiche, oppure l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Nel primo caso, ove sia maturato il termine di prescrizione, ma dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'incolpato non l'ha commesso o che il fatto non costituisce illecito disciplinare, il Collegio di Disciplina adotta la più favorevole decisione di non luogo a procedere con la formula del caso. La pratica sarà rimessa, per l'archiviazione, al Presidente del Consiglio di Disciplina, che provvederà a notificare (tramite raccomandata o Pec), all'iscritto dell'Ordine e al soggetto che aveva inteso promuovere l'azione disciplinare, le decisioni adottate dal Collegio di Disciplina, allegando copia del provvedimento formale da quest'ultimo adottato.

Nel caso, invece, di violazioni accertate, le sanzioni che il Collegio di disciplina può pronunciare sono le seguenti:

con notifica al colpevole a mezzo pec:


- **l'avvertimento:** consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina all'incolpato, nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l'esortazione a non ricadervi;

con notifica al colpevole tramite Ufficiale Giudiziario o a mezzo di posta elettronica certificata (pec):

- **la censura:** consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina all'incolpato, con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo;
- **la sospensione dall'esercizio della professione** per un tempo massimo di sei mesi; due anni nei casi previsti dall'art. 29 del DPR 380/2001 (conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano ecc.);
- **la cancellazione dall'Albo.**

Art. 3.06 Contenuto della sanzione

In caso di pronuncia di un provvedimento disciplinare, la decisione deve indicare in maniera esclusiva i fatti e le motivazioni dell'addebito secondo il principio della corrispondenza tra il dedotto e il pronunciato, onde evitare il formarsi di ogni vizio di ultraripetizione, essendo precluso al Collegio





OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Consiglio di Disciplina Territoriale

di Disciplina di irrogare una sanzione per una diversa qualificazione del fatto oppure modificare il fatto contestato.

Il provvedimento deve essere ben argomentato, deve illustrare puntualmente i fatti addebitati ed essere congruamente e logicamente motivato.

La decisione, anche per non favorire lo spunto per possibili ricorsi, deve essere esposta con linearità e sinteticità, pur tenendo conto della necessità della completezza della motivazione (altrimenti si andrebbe a concretizzare un vizio della stessa).

E', quindi, importante che, su ogni specifico punto, la decisione sia trattata in modo compiuto, senza argomentazioni contraddittorie e con riferimento ai fatti accertati e non a semplici presunzioni o sospetti.

Devono, inoltre, essere indicati gli articoli delle norme deontologiche violate e/o altri riferimenti di legge.

In sintesi la decisione del Collegio di Disciplina deve contenere l'indicazione di:

- autorità emanante;
- professionista incolpato;
- oggetto dell'imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolta portati dall'interessato;
- motivi su cui si fonda l'atto;
- dispositivo, con la specificazione della sanzione inflitta;
- giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata;
- sottoscrizione del Presidente e del Segretario del Collegio di Disciplina.

Art. 3.07 Notifica della sanzione

Conclusosi il procedimento disciplinare ogni decisione del Collegio di Disciplina deve essere subito trasmessa (unitamente all'intera pratica) al Presidente del Consiglio di Disciplina, che provvederà immediatamente a depositare la deliberazione adottata dal Collegio di Disciplina presso la Segreteria dell'Ordine.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina, se trattasi di avvertimento, provvede a inviare, con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, la lettera con la quale sono dimostrate al colpevole le mancanze commesse con l'esortazione a non ricadervi; sarà, altresì, informato il soggetto che aveva inteso promuovere l'azione disciplinare. Alle comunicazioni sarà allegato copia del provvedimento formale adottato.



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Consiglio di Disciplina Territoriale

Il Presidente del Consiglio di Disciplina, se trattasi di censura, sospensione o cancellazione dall'Albo, provvede a notificare la stessa al colpevole per mezzo di Ufficiale Giudiziario o a mezzo di posta elettronica certificata (pec) (Modello 4); sarà, altresì, informato il soggetto che aveva inteso promuovere l'azione disciplinare, allegando copia del provvedimento formale adottato.

Le comunicazioni all'interessato vanno inoltrate entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento da parte del Collegio di Disciplina.

Ogni decisione sarà, inoltre, inviata dal Presidente del Consiglio di Disciplina al Presidente del Consiglio dell'Ordine (Modello 5), il quale provvederà ai conseguenti adempimenti e alle comunicazioni e/o notifiche del caso (Modello 6).

Deve essere, altresì, data comunicazione, senza indugio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente, che potrebbe impugnare la deliberazione disciplinare presentando ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Modello 7).

I provvedimenti definitivi (ovvero non impugnati) di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati ai seguenti uffici ed enti (Modello 7):

- Corte di appello territorialmente competenti;
- Tribunale territorialmente competente;
- Prefettura territorialmente competente;
- Camera di Commercio territorialmente competente;
- Ministero della Giustizia;
- Ministero degli Interni;
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- Consigli Territoriali degli Ordini degli Ingegneri.

I provvedimenti disciplinari sono annotati nella cartella personale dell'iscritto e sull'Albo Unico.

Capo IV - Ricorso per impugnazione del provvedimento assunto dal Collegio di Disciplina

Art. 4.01 Ricorso per impugnazione provvedimento assunto

Il ricorso avverso la decisione assunta dal Collegio di Disciplina deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto



Consiglio di Disciplina Territoriale

impugnato e in ogni caso da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza.

Il ricorso è proposto dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri per il tramite del Consiglio di Disciplina che ha emanato l'atto impugnato.

Capo V - Esecutività delle sanzioni

Art. 5.01 Esecutività delle sanzioni

Il ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, avverso le decisioni disciplinari del CDT, non ne sospende automaticamente l'efficacia.

Per un principio di opportunità giuridica l'efficacia delle relative deliberazioni sarà differita alla scadenza dei trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento.

La proposizione del ricorso, nei termini, comporta la proroga del differimento dell'esecuzione della sanzione fino alla decisione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Le sanzioni diventano definitive quando non venga presentato ricorso nei termini prescritti o nel caso in cui esso sia respinto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Capo VI - Sanzioni derivanti da norme di legge

Art. 6.01 Sanzioni derivanti da norme di legge

Nel caso di condanna alla reclusione e alla detenzione, il Consiglio di Disciplina, sempre tramite un Collegio di Disciplina, può disporre il provvedimento disciplinare di cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione, a seconda delle circostanze; Il Presidente del Consiglio di Disciplina darà corso ai successivi adempimenti di cui al precedente art. 3.07.

La sospensione ha sempre luogo quando sia stato emesso ordine di custodia cautelare in carcere e fino alla sua revoca.

Si deve tener conto, a questo proposito, che, la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare o un provvedimento che abbia fatto cessare lo stato di detenzione per effetto del semplice decorso dei termini, non può considerarsi revoca del mandato o della misura della custodia cautelare in carcere, che si verifica solo qualora vengano meno i presupposti (sufficienti indizi di colpevolezza e altri requisiti previsti dalla legge), in base ai quali è stato emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale.

Qualora si tratti di condanna tale da impedire l'iscrizione nell'Albo (perdita dei diritti civili) deve essere sempre ordinata la cancellazione dall'Albo.

In questi casi il provvedimento di cancellazione è assunto dal Consiglio dell'Ordine, su

comunicazione della formale decisione (trattasi di atto dovuto) adottata da parte del Consiglio di Disciplina, tramite un Collegio di Disciplina, senza procedimento disciplinare.

Nel caso l'iscritto sia inadempiente nei confronti dell'Inarcassa, ai sensi dell'art. 16 della legge 03.01.1981 n. 6 e dell'art. 2, comma 3, del Regolamento generale previdenza 2012, per omissione, ritardo oltre i termini stabiliti, infedeltà della comunicazione annuale obbligatoria relativa al reddito professionale ai fini IRPEF e al volume di affari complessivi ai fini IVA, il Consiglio di Disciplina, sempre tramite un Collegio di Disciplina, può disporre il provvedimento disciplinare di sospensione dall'Albo fino all'adempimento; il Presidente del Consiglio di Disciplina darà corso ai successivi adempimenti di cui al precedente art. 3.07.

Capo VII - Sospensione per morosità

Art. 7.01 Sospensione per morosità della quota annuale di iscrizione

"Nel caso in cui l'iscritto non adempie al versamento della quota annuale di iscrizione, la relativa sanzione, avendo carattere amministrativo, è di esclusiva competenza del consiglio OIBA."

Capo VIII - Reiscrizione dopo la cancellazione

Art. 8.01 Reiscrizione dopo la cancellazione

Colui il quale sia stato cancellato dall'Albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

- a) nel caso previsto dall'art. 46 R.D. n. 2537/1925, quando abbia ottenuto la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;
- b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'Albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative; ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità del D.M. O 1.10.1948 ("*Norme di procedura per la trattazione per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri*").

Capo IX - Norme transitorie

Art. 9.01 Procedimenti disciplinari pendenti

I procedimenti disciplinari pendenti, a norma dell'art. 7, comma 3, del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri, sono quelli instaurati in epoca anteriore a quella d'insediamento del Consiglio dell'Ordine Territoriale in carica (7 ottobre 2013), quando anche le funzioni disciplinari erano svolte dai Consigli dell'Ordine



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Consiglio di Disciplina Territoriale

succedutisi nel tempo, e per i quali l'iter procedurale non è stato, in ogni caso, portato a definitiva conclusione con l'adozione del formale atto deliberativo consiliare; tali procedimenti, trasferiti dal Consiglio dell'Ordine al Consiglio di Disciplina, sono da considerare in corso.

Il Presidente sottoporrà i suddetti procedimenti pendenti, accompagnati da una sintetica relazione, all'attenzione del Consiglio di Disciplina, che deciderà a maggioranza, a seconda dell'iter intercorso, se portare gli stessi a conclusione attraverso anche rinnovazioni istruttorie, o se vi siano o meno i presupposti di violazione di norme deontologiche (casi con procedure non avviate).

In relazione alle decisioni del Consiglio di Disciplina, dovrà essere dato corso alle ordinarie procedure previste nei precedenti articoli.

Art. 9.02 Applicazione Codice Deontologico

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari ha approvato il nuovo Codice Deontologico nella seduta del 02.03.2015.

Il nuovo Codice Deontologico di cui al comma precedente si applica a decorrere dal 02.03.2015.

Mancando norme transitorie in merito all'applicazione delle norme deontologiche per i procedimenti disciplinari avviati e ancora in corso alla suddetta data del 02.03.2015, andranno applicate, per i procedimenti insorti in epoca precedente alla predetta data del 02.03.2015 che si dovessero trovare ancora nella fase istruttoria, qualora ne ricorrano le condizioni e a seconda delle date di riferimento, le norme più favorevoli per l'iscritto tra quelle dei precedenti "Codice deontologico e norme di attuazione approvati dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 20.12.2007" - "Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 09.04.2014" e del "nuovo Codice Deontologico approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 02.03.2015".

Per i procedimenti disciplinari, insorti in epoca precedente alla data del 02.03.2015 ma che si dovessero già trovare nella fase decisoria, continuerà ad essere applicato, a seconda delle date di riferimento, il "Codice deontologico e norme di attuazione approvati dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 20.12.2007" o il "Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 09.04.2014", precedenti a quello nuovo di cui al comma 1.


Art. 9.03 Passaggio di consegne

Alla fine del mandato, il CDT rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.


Entro quindici giorni dall'avvenuta costituzione dei nuovi Collegi dovrà avvenire il passaggio di tutte le pratiche pendenti direttamente tra il Collegio uscente e quello entrante alla presenza dei rispettivi

 21











Consiglio di Disciplina Territoriale

Presidenti e Segretari, sottoscrivendo apposito verbale riportante l'elenco delle pratiche pendenti, da trasmettere al Presidente del CDT.

TITOLO II - TRATTAZIONE DEI RICORSI E DEI RECLAMI AVANTI IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Capo X - Norme generali

Art. 10.01 Richiami normativi

Ai sensi dell'art.10 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 "Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto", l'interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale degli Ingegneri avverso la deliberazione del Consiglio di Disciplina.

Le modalità relative alla presentazione dei ricorsi sono contenute nel successivo D.M. 01.10.1948 "Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri".

Capo XI - Ricorsi

Art. 11.01 Oggetto dei ricorsi

I ricorsi avanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri ex R.D. n. 2537/1925 possono riguardare l'impugnazione dei seguenti provvedimenti:

- deliberazioni disciplinari del Collegi di Disciplina (art. 48);
- deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in relazione alla domanda d'iscrizione all'albo (art. 10);
- deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in relazione alla cancellazione dall'albo e alla domanda di riammissione (art. 21);
- deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in relazione alla revisione dell'Albo (art. 22).

Art. 11.02 Modalità di presentazione dei ricorsi

Le impugnazioni dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri possono essere proposte dal professionista interessato e devono essere presentate, pena irricevibilità, entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta notificazione del provvedimento impugnato.

Il ricorso per impugnazione deve essere presentato presso il Consiglio di Disciplina che ha emesso la deliberazione che s'intende impugnare.



22



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Consiglio di Disciplina Territoriale

Nel caso in cui le deliberazioni siano ritenute contrarie a disposizioni di legge o a regolamenti, il ricorso può, inoltre, essere presentato, entro lo stesso termine di 30 giorni, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente. Non sono ammessi ricorsi presentati da altri soggetti. Il termine di 30 giorni per proporre ricorso è soggetto alla sospensione del periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre (46 giorni). Il Consiglio di Disciplina, a sua volta, ha 30 giorni di tempo per inviarlo al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Il ricorso deve essere redatto su carta bollata; se il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero è redatto in carta non bollata. La mancata apposizione del bollo nei casi dovuti non comporta l'improcedibilità del ricorso, ma solo la necessità di regolarizzazione (ex art. 19 DPR 26/10/1972 n. 642).

Art. 11.03 Contenuto dei ricorsi

Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato della copia autenticata della deliberazione impugnata e dei documenti eventualmente necessari a provare la fondatezza del ricorso stesso.

Il ricorso deve, inoltre, indicare il recapito per le future comunicazioni da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in mancanza del quale la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

Art. 11.04 Iter dei ricorsi

Il ricorso deve essere presentato o notificato, al Consiglio di Disciplina che ha emesso la deliberazione che s'intende impugnare o presso il Consiglio dell'Ordine, nel caso di ricorsi avverso i provvedimenti di iscrizione all'Albo.

Se il ricorso è presentato dall'iscritto, egli deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

Il Consiglio di Disciplina/Consiglio dell'Ordine annota a margine la data di presentazione e comunica subito il ricorso:

- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente, se il ricorrente è il professionista (Modello 8);
- al professionista, se il ricorrente è la Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente.

Il ricorso, insieme agli atti del procedimento, deve rimanere depositato presso il Consiglio di

23



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Consiglio di Disciplina Territoriale

Disciplina/Consiglio dell'Ordine per trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine stabilito per ricorrere (anche se il ricorso é stato presentato in precedenza); in tale mese sia l'interessato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni e presentare documenti. Successivamente gli atti, unitamente agli eventuali documenti presentati nel periodo in cui il fascicolo é rimasto presso la sede del Consiglio di Disciplina/Consiglio dell'Ordine, sono inviati dal Consiglio di Disciplina/Consiglio dell'Ordine al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, unitamente ad un fascicolo separato contenente una copia in carta libera del ricorso e una copia in carta libera della deliberazione impugnata (Modello 9).

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ricevuto il ricorso, lo invia al Ministero della Giustizia per la fascicolazione. Qualora il ricorso non sia completo nelle sue parti, il Ministero provvede direttamente a farne richiesta al Consiglio di Disciplina (o al Consiglio dell'Ordine, nel caso di provvedimenti d'iscrizione all'albo) e/o al ricorrente. Il ricorso fascicolato e completo nelle sue parti ritorna al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Art. 11.05 Giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla Sezione B dell'Albo

I giudizi disciplinari che riguardano soggetti iscritti alla sezione B dell'Albo sono decisi dai Consiglieri Nazionali iscritti alla stessa sezione B. Ne caso vi sia un solo Consigliere Nazionale iscritto alla sezione B, lo stesso svolge l'attività istruttoria e decisoria in composizione monocratica.

Art. 11.06 Fase istruttoria

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri invita le parti, con lettera raccomandata, a prendere visione del fascicolo e a produrre memorie difensive e ulteriori documenti e repliche in un periodo di tempo stabilito. In tale periodo, prima della nomina del relatore, il Presidente può disporre le indagini ritenute opportune.

Quindi, qualora il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il Presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta.

Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri per essere sentito personalmente.



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Consiglio di Disciplina Territoriale

Art. 11.07 Fase decisoria

Scaduto il termine fissato, il Presidente nomina il Consigliere-Relatore del ricorso. Viene quindi fissata la data per la trattazione del ricorso. Detta data viene comunicata al Consiglio di Disciplina/Consiglio dell'Ordine, all'interessato e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente con lettera raccomandata.

Il giorno dell'udienza possono essere presenti il rappresentante del Consiglio di Disciplina/Consiglio dell'Ordine, il ricorrente ed eventuali legali e/o esperti nell'interesse del ricorrente stesso.

Le sedute del Consiglio Nazionale degli Ingegneri non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere-Relatore che riassume il ricorso, fa entrare le parti, insieme o separatamente, anche varie volte ove ciò sia ritenuto necessario.

Al termine della discussione la decisione viene posta ai voti e viene decisa a maggioranza.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente, il quale, quindi, vota per ultimo.

Art. 11.08 Contenuto della decisione

La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano.

La decisione deve contenere:

1. il nome del ricorrente;
2. l'oggetto dell'impugnazione;
3. le motivazioni della decisione;
4. il dispositivo;
5. l'indicazione del giorno, mese e anno in cui è pronunciata;
6. la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

Art. 11.09 Verbale delle sedute

La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano.

Il processo verbale delle sedute è redatto dal Consigliere Segretario e deve contenere:

- indicazione del giorno, mese e anno in cui ha luogo la seduta;
- nome del Presidente, del Segretario e dei membri del Consiglio intervenuti;
- indicazione dei ricorsi esaminati;

- provvedimenti presi per ciascun ricorso;
- firme del Presidente e del Segretario.

In assenza del Segretario il Presidente ne affida temporaneamente le funzioni al Consigliere più giovane come età.

Art. 11.10 Pubblicazione della decisione

La pubblicazione della decisione consiste nel deposito dell'originale nella segreteria del CNI, che ne invia copia, con lettera raccomandata, al professionista interessato, al Consiglio di Disciplina/all'Ordine che ha emesso il provvedimento e alla Procura della Repubblica. E' in facoltà del Presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse, tenendo conto di quanto disposto dalla legge n. 241/1990, con le successive modifiche e integrazioni, che specifica i casi in cui esiste il diritto all'accesso ai documenti e i casi di esclusione.

La procedura per l'accesso agli atti è contenuta nel DPR n.184/2006, che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel Capo V della Legge n. 241/1990.

Capo XII - Reclami

Art. 12.01 Richiami normativi

Il D.Lgs. 23.11.1944 n. 382 (*"Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali"*) (ora: Consigli Nazionali) fissa - tra l'altro - le modalità di elezione dei Consigli degli Ordini (ora modificate dal D.P.R. 8/07/2005 n.169: *"Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali"*) e, nello stesso tempo, indica le modalità dei reclami avverso agli esiti delle elezioni stesse.

Art. 12.02 Modalità di presentazione dei reclami

Il reclamo contro i risultati dell'elezione può essere presentato da ciascun professionista iscritto nell'Albo o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente. Diversamente da quanto avviene per i ricorsi, il reclamo deve essere presentato dal ricorrente direttamente al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, entro 10 giorni dalla data di proclamazione del nuovo Consiglio. Il reclamo può essere in carta semplice e senza la ricevuta di pagamento della



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

Consiglio di Disciplina Territoriale

tassa di ricorso.

Per quanto riguarda la possibilità per ciascun professionista di proporre reclami sull'esito delle elezioni, la sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 26.11.2002 ha statuito che la notificazione si perfeziona, per il notificante, dalla data di consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario o al servizio postale, in caso di notifica con tale mezzo **o dalla data di consegna della trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata (pec)** Di conseguenza, il reclamo consegnato all'Ufficiale Giudiziario **o a mezzo di posta elettronica certificata (pec)** entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione si considera tempestivo.

TITOLO III – APPROVAZIONE, INTEGRAZIONI, MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO INTERNO

Capo XIII - Approvazione del Regolamento

Art. 13.01 Approvazione

Il Regolamento deve essere approvato a maggioranza dal Consiglio di Disciplina Territoriale.

Capo XIV - Integrazioni e modifiche del Regolamento

Art. 14.01 Integrazioni e modifiche

Il presente Regolamento può essere integrato e/o modificato a seguito dell'emanazione di nuove normative, di direttive emanate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, di esigenze funzionali e procedurali del Consiglio di Disciplina.

Le integrazioni e modifiche regolamentari devono essere approvate a maggioranza dal Consiglio di Disciplina Territoriale.

Capo XV – Entrata in vigore del Regolamento

Art. 15.01 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine Ingegneri della Provincia di Bari.

